



Ministero dell'Istruzione

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione
e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione

Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione

Parere sullo

schema di decreto del Ministro dell'istruzione concernente le *"Modalità di attuazione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni per i servizi educativi e le scuole dell'infanzia con lingua di insegnamento slovena e bilingue sloveno-italiano del Friuli Venezia Giulia ai sensi dell'articolo 14, comma 7, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65"*.

approvato nella seduta plenaria n. 59 del 29/07/2021

tenutasi in modalità telematica nel rispetto delle misure governative contro la diffusione pandemica in atto

Premessa

Il Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione (CSPI) ha esaminato lo schema del decreto del Ministro dell'istruzione concernente le modalità di attuazione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni per i servizi educativi e le scuole dell'infanzia con lingua di insegnamento slovena e bilingue sloveno-italiano del Friuli Venezia Giulia verificandone la conformità alle norme in materia di tutela della minoranza slovena in Friuli Venezia Giulia.

Il decreto tratta una questione fondamentale per la tutela dei diritti dei cittadini italiani appartenenti alla minoranza linguistica slovena ossia il diritto all'istruzione in lingua slovena a partire dalla prima infanzia. Il testo al contempo promuove anche lo sviluppo di un modello educativo bilingue rivolto alla prima età evolutiva, che ad avviso della letteratura scientifica è il periodo migliore per realizzare un'educazione plurilingue.

Ai fini dell'attuazione del decreto il CSPI ritiene utile l'attivo coinvolgimento dell'Ufficio speciale per la trattazione degli affari riguardanti l'istruzione in lingua slovena e della Commissione scolastica regionale per l'istruzione in lingua slovena.

Il CSPI auspica il superamento in tempi brevi delle norme transitorie di cui al comma 1 dell'art. 5 del decreto in esame in quanto le conseguenze della mancata definizione dei percorsi di qualificazione universitaria con curvatura in lingua slovena (L19) non permettono un reclutamento del personale idoneo a svolgere quell'importante azione educativa sottolineata al secondo capoverso del presente parere. Infatti la disciplina transitoria indicata dall'articolo 14 del Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 65 ha creato un *"vuoto temporale"* riguardante i titoli d'accesso il che potrebbe compromettere l'effettività dei servizi in lingua d'insegnamento slovena per mancanza di personale qualificato in quanto il titolo qualificante per l'insegnamento non è stato ancora *"normato"*. Si suggerisce, pertanto, che nelle more dell'attivazione dei suddetti percorsi universitari si possano regolare in via transitoria, in armonia con quanto esposto dalla nota prot. n. 14176 dell'8 agosto 2018, i titoli di accesso alla professione di educatore per i servizi educativi in questione.



Ministero dell'Istruzione

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione
e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione

Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione

Il CSPI suggerisce quindi che nell'ottica dell'istituzione di un sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino ai sei anni per i servizi educativi e le scuole dell'infanzia con lingua di insegnamento slovena e bilingue sloveno-italiano del Friuli Venezia Giulia dovrà essere promossa quanto prima l'attivazione di percorsi Universitari qualificanti in Scienze della Formazione primaria e in Scienze dell'educazione della Formazione presso le Università del Friuli Venezia Giulia, che garantiscano i tirocini obbligatori ed il supporto di tutor qualificati, con conoscenza della lingua slovena.

In relazione al testo del decreto, il CSPI avanza le seguenti osservazioni e richieste.

Testo del decreto	Osservazioni
<p>VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante "Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado";</p> <p>VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 contenente "Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15.3.1997, n. 59";</p> <p>VISTO il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, recante "Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107";</p> <p>VISTA la legge 23 febbraio 2001, n. 38, recante "Norme a tutela della minoranza linguistica slovena della regione Friuli Venezia Giulia", ed in particolare l'articolo 13 che ha istituito presso l'Ufficio scolastico regionale del Friuli-Venezia Giulia un ufficio speciale per la trattazione degli affari riguardanti l'istruzione in lingua slovena;</p> <p>VISTA la legge 15 dicembre 1999, n. 482, recante "Norme di tutela delle minoranze linguistiche storiche" ed il D.P.R. 2 maggio 2001, n. 345 concernente "Regolamento di attuazione della legge 15 dicembre 1999, n. 482, recante norme di tutela delle minoranze linguistiche storiche";</p> <p>VISTA la legge 19.7. 1961, n. 1012 recante "Disciplina delle istituzioni scolastiche nella provincia di Gorizia e nel Territorio di Trieste";</p> <p>VISTA la legge 22.12.1973, n. 932 recante "Modificazioni e integrazioni della legge 19 luglio 1961, n. 1012, riguardante l'istituzione di scuole con lingua di insegnamento slovena nelle province di Trieste e Gorizia";</p> <p>VISTA la legge della Regione Friuli Venezia Giulia 18 agosto 2005, n. 20 e s.m.i, recante "Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia", con particolare riferimento alle disposizioni relative ai titoli di accesso alla professione di educatore dei servizi per l'infanzia;</p> <p>VISTO il decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 9 maggio 2018, n. 378, con particolare riferimento all'articolo 9 recante la qualificazione universitaria dei laureati in Scienze dell'educazione e della formazione;</p> <p>ATTESA la necessità di dare attuazione alle previsioni di cui all'articolo 14 del citato decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, in conformità alle vigenti norme in materia di tutela della minoranza slovena in Friuli Venezia Giulia;</p>	



Ministero dell'Istruzione

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione
e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione

Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione

<p>VISTO il parere trasmesso dall'Ufficio scolastico regionale per il Friuli-Venezia Giulia in data 15.7.2021, con nota prot. n. 7857; VISTA la richiesta di acquisizione di parere al Consiglio superiore della pubblica istruzione (d'ora in poi CSPI) formulata in data; RITENUTO di accogliere le richieste formulate dal CSPI che non appaiono in contrasto con le norme regolanti la procedura e che non limitano le prerogative dell'Amministrazione nella definizione dei criteri generali; RITENUTO di non poter accogliere la richiesta formulata dal CSPI riguardo</p>		
DECRETA		
Testo del decreto	Proposta di modifica/Osservazioni	
<p style="text-align: center;">Articolo 1 (Definizioni)</p> <ol style="list-style-type: none">1. Per "<i>Ministero</i>" si intende il Ministero dell'istruzione.2. Per "<i>Decreto legislativo</i>" si intende il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65.3. Per "<i>Sistema integrato</i>" si intende il Sistema integrato di educazione e di istruzione per le bambine e per i bambini in età compresa dalla nascita sino ai sei anni.4. Per "<i>Ufficio speciale</i>" si intende l'Ufficio speciale per la trattazione degli affari riguardanti l'istruzione in lingua slovena di cui all'articolo 13 della legge 23 febbraio 2001, n. 38.5. Per "<i>Commissione scolastica regionale</i>" si intende la Commissione scolastica regionale per l'istruzione in lingua slovena di cui all'articolo 13 della legge 23 febbraio 2001, n. 38.		
<p style="text-align: center;">Articolo 2 (Finalità e ambito di applicazione)</p> <ol style="list-style-type: none">1. In attuazione dell'articolo 14, comma 7 del Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 65, il presente decreto detta disposizioni specifiche per l'attuazione del <i>Sistema integrato</i>, onde garantire il rispetto delle vigenti norme a tutela della minoranza slovena, a favore dei servizi educativi e delle istituzioni scolastiche con lingua di insegnamento slovena e bilingue sloveno-italiano del Friuli Venezia Giulia.2. Il Ministero dell'Istruzione, nel rispetto delle funzioni e dei compiti delle Regioni, delle Province autonome e degli Enti locali, indirizza, coordina e promuove il <i>Sistema integrato</i> nei Comuni del Friuli Venezia Giulia, nei quali si applicano le misure di tutela della minoranza slovena, a norma dell'articolo 4 della Legge 23 febbraio 2001, n. 38, avvalendosi dell'Ufficio per l'Istruzione in lingua slovena.		



Ministero dell'Istruzione

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione
e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione

Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione

<p style="text-align: center;">Articolo 3 <i>(Attuazione del Sistema integrato)</i></p> <ol style="list-style-type: none">1. L'ufficio speciale A provvede alla progressiva attuazione del Sistema integrato, tenendo conto dell'ambiente socio-culturale di riferimento e dell'apprendimento dei bambini, che si svolge in lingua slovena.2. A tal fine le Linee guida pedagogiche e gli Orientamenti educativi nazionali di cui, rispettivamente, all'articolo 10, comma 4 e all'articolo 5, comma 1 lett. f) del decreto legislativo n. 65/2017 sono adattati alle specificità dei progetti educativi del Sistema integrato in lingua slovena e bilingue sloveno-italiano.3. Per l'attuazione del Sistema integrato nei Comuni già facenti parte della ex Provincia di Udine, trovano applicazione le disposizioni di cui alla Legge 23 febbraio 2001, n. 38, "Norme a tutela della minoranza linguistica slovena della regione Friuli Venezia Giulia".4. La Commissione scolastica regionale per l'istruzione in-lingua slovena, al fine di garantire la piena applicazione degli Obiettivi strategici di cui all'articolo 4 del Decreto legislativo nell'ambito dell'educazione e dell'istruzione in lingua slovena del Friuli Venezia Giulia, predispone una relazione annuale al Ministero, per la verifica dell'effettiva attuazione degli obiettivi e la definizione delle criticità applicative ed operative del Sistema integrato.	
<p style="text-align: center;">Articolo 4 <i>(Poli per l'infanzia con lingua d'insegnamento slovena)</i></p> <ol style="list-style-type: none">1. Per la programmazione e lo sviluppo del <i>Sistema integrato</i>, l'Ufficio speciale favorisce iniziative di promozione e coordinamento sul territorio, anche a supporto della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, per l'individuazione e lo sviluppo dei Poli per l'infanzia con lingua d'insegnamento slovena e bilingue sloveno-italiano.2. I Poli per l'infanzia sono istituiti presso istituti scolastici del sistema nazionale di istruzione e formazione con lingua di insegnamento slovena e bilingue sloveno-italiano.3. In sede di prima attuazione del Sistema integrato, in assenza di personale educativo e docente qualificato con conoscenza della lingua slovena, i Poli per l'infanzia possono essere istituiti presso istituti scolastici del sistema nazionale di istruzione e formazione, anche con lingua di insegnamento italiana.4. Gli Enti Locali, inseriti nell'elenco di cui al D.P.R. 12 settembre 2007, nell'ipotesi di costituzione di Poli per l'infanzia con lingua d'insegnamento slovena e bilingue sloveno-italiano, nell'ambito delle funzioni di coordinamento e programmazione dell'offerta formativa nel proprio territorio, garantiscono la presenza di personale con conoscenza della lingua slovena.	<p>Art. 4, comma 3 - Il CSPI propone di riformulare il comma come segue: <i>"In sede di prima attuazione del Sistema integrato, in assenza di istituzioni scolastiche con lingua di insegnamento slovena o bilingue slovena-italiana sul territorio di riferimento, i Poli per l'infanzia con lingua d'insegnamento slovena possono essere istituiti come sezioni presso istituti scolastici del sistema nazionale di istruzione e formazione con lingua di insegnamento italiana ferma restando la presenza di personale con conoscenza della lingua slovena".</i></p>



Ministero dell'Istruzione

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione
e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione

Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione

Articolo 5
(Norme transitorie e finali)

1. In sede di prima attuazione e fino alla definizione dei percorsi di qualificazione universitaria di cui all'art. 4, comma 1, lett. e) del Decreto legislativo e del decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 9 maggio 2018, n. 378 con conoscenza della lingua slovena, restano fermi i titoli di accesso alla professione di educatore dei servizi educativi per l'infanzia, secondo le vigenti norme nazionali e regionali di riferimento.
2. Il sistema informativo regionale di cui all'art. 6, lett. c) del Decreto legislativo, garantisce l'uso della lingua slovena negli applicativi che prevedono servizi a favore dell'utenza, in attuazione dell'art. 8 della Legge L. 23 febbraio 2001, n. 38.
3. Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto, si fa riferimento alle disposizioni previste dal Decreto legislativo, tenuto conto della Legge 23 febbraio 2001, n. 38.

Il CSPI esprime parere favorevole.